



**Comune di BERGEGGI**

**Servizio Tributi**

---

---

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**ANNO 2003**

VISTO il D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992

VISTO il D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, artt. 52 – 58 – 59

VISTA la Legge 388 del 23 dicembre 2000

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I., approvato con Delibera di C.C. n. 35 del 16 novembre 2001, modificato con atto n. 38 del 19 dicembre 2001

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 5 del 01 febbraio 2003

***Si rende noto quanto segue***

Il versamento dell'imposta per l'anno in corso deve essere effettuato mediante bollettino intestato a:

**Comune di BERGEGGI – Riscossione I.C.I. – Servizio di Tesoreria**

**via De Mari 28/D, 17028 BERGEGGI - C/C n. 12389185**

(la prima versata entro il 30 giugno è pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno precedente)

Le Aliquote I.C.I. deliberate per l'anno d'imposta **2003** sono le seguenti:

- **5 per mille** – unità immobiliari adibite ad abitazione principale
- **6,5 per mille** – aliquota ordinaria
- **6 per mille** – per immobili destinati ad attività produttive (cat. C/1 – C/3 e gruppo D)
- **6 per mille** – per i terreni ricadenti in Aree Edificabili
- **7 per mille** – seconde case, alloggi non locati o locati a soggetti non residenti
- **4,5 per mille** – per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, e per i casi previsti dall'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I.
- **€ 130,00** – detrazione per abitazione principale

Il NUOVO Regolamento Comunale prevede le seguenti principali agevolazioni:

1. ai sensi dell'art. 7, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. ai sensi dell'art. 7, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani di età superiore ai 70 anni che stabiliscono la propria residenza presso parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado, a

condizione che la stessa non risulti locata;

3. ai sensi dell'art. 8, per i cittadini italiani residenti all'estero si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, purché la stessa non risulti locata e che le agevolazioni previste non siano utilizzate per altri immobili posti in comuni diversi;
4. ai sensi dell'art. 10, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, in numero massimo di una per categoria (categorie C/2, C/6, C/7)
5. ai sensi dell'art. 11, l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si applica anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale (contrariamente a quanto disposto dall'art. 4 del previgente Regolamento non sarà possibile usufruire della detrazione)

***N.B. Per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra, il contribuente deve presentare, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000 N. 445, su moduli disponibili presso l'ufficio tributi.***

Tabella di valutazione del valore venale commerciale delle aree edificabili, ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento Comunale:

1. valore orientativo medio delle aree edificabili: € 46,48 (L. 90.000)
2. Si applica una riduzione del 50% del valore di cui al punto 1 alle aree ricomprese nell'ambito di conservazione e riqualificazione A4 area "a4.2" che, pur considerate edificabili secondo il P.U.C. adottato, non presentano autonoma possibilità edificatoria in quanto di estensione inferiore al lotto minimo individuato in mq 1.500. La sopracitata riduzione non si applica nel caso in cui le aree anche non contigue, riconducibili ad uno stesso soggetto contribuente, superino complessivamente il limite di mq 1.500

***L'ufficio tributi rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti al seguente numero telefonico 019.25790204 – fax 019.25790220***

***Sito internet: [www.comune.bergeggi.sv.it](http://www.comune.bergeggi.sv.it) / e-mail [b.ragioneria@comune.bergeggi.sv.it](mailto:b.ragioneria@comune.bergeggi.sv.it)***